



**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**  
**POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE**

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. n. 28973 del 06.11.2018

**OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 125 /2018**

ALL'UFFICIO TECNICO (AREA III) DEL COMUNE DI ..... PORTOFERRAIO

e, p.c.

ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI..... LIVORNO

ALLA PREFETTURA DI LIVORNO UFFICIO STACCATO DI..... PORTOFERRAIO

ALLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E LAVORO PORTUALE..... PIOMBINO

AL COMMISSARIATO DI P.S..... PORTOFERRAIO

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI..... PORTOFERRAIO

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI..... PORTOFERRAIO

ALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE "TOSCANA" ..... PORTOFERRAIO

AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI .....PORTOFERRAIO

ALLA G.D.F. - SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI .....PORTOFERRAIO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI .....PORTOFERRAIO

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ..... PORTOFERRAIO

ALLA C.T.T. ....PORTOFERRAIO

Si trasmette in allegato copia dell'ordinanza in oggetto per doverosa conoscenza e per quanto di eventuale competenza.

Si avvisa, ad ogni buon conto, che copia della stessa sarà comunque reperibile anche pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio.

Distinti saluti.

**Il Comandante del Corpo P.M.  
di Portoferraio**

*dott. Stefano CANUTO*





**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**  
**POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE**

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. n. 28973 del 06.11.2018  
ORDINANZA N. 125 / 2018

**IL COMANDANTE**

**Vista** la l'autodichiarazione della ditta Edilcrispu con sede in Capoliveri (LI) – loc. Straccoligno – in data 05/11/2018;

**Vista** la comunicazione del Dirigente Area III arch. Mauro Parigi in data 06/11/2018 nella quale si da atto di aver avuto comunicazioni anche dal responsabile locale dei VV.FF.;

**Preso atto** delle prescrizioni in quest'ultima indicate per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e di cose e persone;

**Ritenuto** di apportare le necessarie modifiche alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione adottando provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e tutelare la pubblica incolumità;

**Visti** gli artt. 6, 7, 21 e 26 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**Visto** l'art. 50 TUEL, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. 4329 del 16 febbraio 2018, con il quale si individuava lo scrivente quale responsabile dell'Area di Polizia Municipale e Protezione Civile;

**Visto** l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

**ORDINA**

per quanto in narrativa esposto, l'adozione del seguente provvedimento temporaneo di viabilità:

- **Dalle ore 11.00 del 06 novembre 2018 a termine lavori di ripristino dell'immobile di via Carducci di proprietà Bartolini DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA** in via Carducci, tratto compreso tra le vie Fucini e viale Manzoni / piazza Citi, lato e tratto prospiciente la suddetta proprietà.
- **L'immediata riapertura al traffico** della via Carducci, tratto compreso tra le vie Fucini e viale Manzoni / piazza Citi, fatte salve le prescrizioni di cui sopra.

**AVVERTE**

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- che "se non saranno avviati gli interventi di messa in sicurezza e riparazione entro 30 giorni, a far data dal trentesimo giorno ai suddetti sarà addebitato l'uso del suolo pubblico per sottrazione del medesimo in caso di negligenza operativa", come disposto dal Dirigente Area III.

**E' a carico dell'Ufficio Tecnico (Area III) del Comune, ovvero della Società Partecipata Cosimo de' Medici come disposto dal Dirigente dell'Area predetta, quanto segue:**

- rimuovere le transenne e ogni altro approntamento di emergenza;
- posizionare le stesse o una parte di esse a delimitazione dei parcheggi prospicienti l'immobile;
- segnalare il divieto di sosta e di fermata con opportuna segnaletica integrata dagli estremi o da copia della presente ordinanza;
- rimuovere le transenne poste in calata Italia tratta Via Fucini – Piazza Citi;

### **DISPONE**

Che TUTTI gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, così come riportati nell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dello stesso.

Che la presente ordinanza sia notificata alla proprietà dell'immobile oggetto della presente.

Portoferraio, 06 novembre 2018

**IL COMANDANTE  
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

*dott. Stefano CANUTO*

